

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
12					
	Documento di identificazione				
13					
	Documento di identificazione				
14					
	Documento di identificazione				
15					
	Documento di identificazione				

(*) Questa colonna sarà riempita dagli Uffici del Comune competente

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica) _____

certifico che le n _____ (_____) firme - apposte in mia presenza dai
(in lettere)

sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, ovvero identificati con il documento segnato a margine di ciascuno - sono autentiche.

_____ lì _____

Timbro e firma (per esteso) _____

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare la modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(questo spazio sarà riempito dagli uffici del Comune competente)

COMUNE DI _____
servizio elettorale

Il sindaco certifica che i cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ogni sottoscrizione.

_____ lì _____

IL SINDACO

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e

dell'art. 48, in relazione all'art. 7,

della legge 25 maggio 1970 n. 352

“Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, a favorire la vendita dei beni confiscati ed il riutilizzo del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate”.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 30 del 6 Febbraio 2014

I sottoscritti cittadini ed elettori italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare:

“Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, a favorire la vendita dei beni confiscati ed il riutilizzo del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate”.

RELAZIONE

L'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata e la loro acquisizione allo Stato nei casi previsti dalla legge rappresenta un fondamentale strumento di lotta alla mafia perché vanifica l'accumulazione illegale. Il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle forze dell'ordine stanno consentendo successi sempre maggiori su questo terreno, tanto che l'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro; ma cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevante, che sempre più frequentemente si succedono. Tale fatto comincia ad impegnare fortemente le strutture dell'Agenzia per i beni confiscati e rende la loro gestione sempre più onerosa per lo Stato.

Finora si é prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali. Ma la situazione che si sta venendo a creare pone diversi problemi: il rafforzamento dell'Agenzia, fondamentale strumento per l'amministrazione di tale compendio; l'accelerazione dei tempi per la consegna a enti locali e associazioni, che ne facciano richiesta in tempi rapidi, dei beni congeniali alle loro attività; la messa a frutto attraverso la vendita a stima di mercato e certificata dalle strutture pubbliche dei beni mobili e di quelli immobili non richiesti o non congeniali; un regime agile e certo di gestione delle aziende. Ma, a parte queste esigenze gestionali e contabili, c'è da rilevare che lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività. E' necessario reperire sempre maggiori risorse per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti. Quindi, un migliore utilizzo dei beni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sfiorare il rapporto deficit-pil, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico.

La presente proposta di legge di iniziativa popolare intende quindi conseguire alcuni importanti obiettivi:

- 1) rendere sempre più efficace ed efficiente l'Agenzia, snellendone le procedure e consentendo l'uso di mezzi più adeguati, tra i quali l'Albo dei beni confiscati con valore costitutivo e di conoscenza legale;
- 2) realizzare un bilanciamento tra le esigenze dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti privati, rendendo disponibili per le finalità dello Stato i proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati (e perciò stesso acquisiti dall'erario) in parte per il Fondo Unico Giustizia e in parte per scopi economici di valenza generale, assumendo significato etico e pedagogico il fatto che lo Stato utilizzi i beni accumulati illegalmente per proprie finalità sociali;
- 3) sperimentare la possibilità di rendere produttive le aziende confiscate, che sono più di 1.700, affidandone la gestione a soggetti privati con adeguata professionalità e con il controllo ed il sostegno degli enti pubblici, restandone residuale la vendita (oggi tra il sequestro e la confisca il 90% delle aziende fallisce, innescando un messaggio drammatico: quando c'è la mafia si lavora). Ciò si accompagna a meccanismi più solidi e partecipati di gestione e all'emersione di eventuali situazioni illegali, come potrebbero aversi nel campo lavorativo.

In definitiva, con la presente proposta si intende rendere sempre più penetrante la lotta alla mafia nel versante dell'accumulazione illegale, anche affinando i meccanismi di utilizzazione dei beni ad essa confiscati, e nel contempo infliggere uno smacco alla criminalità organizzata proprio con la destinazione dei proventi dei beni illegalmente costituiti a finalità generali: cioè I BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E IL RICAIVATO DALLA VENDITA DEGLI STESSI DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE IL BENE COMUNE. Generare sviluppo e lavoro attraverso i beni accumulati dalle mafie nega alla base le finalità di tali organizzazioni criminali e consente allo Stato di raggiungere i propri obiettivi, dimostrando che esse non sono mai sicure delle loro illecite acquisizioni, e che quindi il crimine non paga.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge si propone, attraverso modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 di rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

“Art. 45 bis (Albo dei beni confiscati).

1. E' costituito l'Albo dei beni sottratti alla disponibilità della criminalità organizzata contenente l'elenco dei beni mobili registrati, fin dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati alle mafie, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.
2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo forma sulla base degli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro 90 giorni all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.
3. L'Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione.”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 48)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. l'Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:

- a. all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dal sequestro, dei beni mobili registrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestataro il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
- b. al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulta insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- c. alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie.
- d. all'alienazione degli altri beni mobili;

b) al comma 3:

1. la lettera b) è soppressa;

2. alla lettera c):

- a. il primo periodo è sostituito dal seguente: “Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è sito, a richiesta dell'ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita”;

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale (se vi sono più segretari, quello generale) o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello) Art.7, legge 25 maggio 1970 n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

VIDIMAZIONE

(OBBLIGATORIA PRIMA DI INIZIARE LA RACCOLTA FIRME)

_____ lì _____

FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

bollo tondo dell'ufficio

- b. Al quarto periodo, dopo la parola “assegnarlo”, aggiungere le seguenti:”, se coerente con lo scopo sociale.”;
- c. Al sesto paragrafo, dopo le parole “i beni” sono sopprse le parole “non assegnati”;
- c) il comma 4 è soppresso;
- d) al comma 5:
 1. al quinto paragrafo, dopo le parole “dell’interesse pubblico” sono inserite le seguenti “ e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell’articolo 47 é resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del territorio, che nello stesso tempo può modificarla”;
 2. in fine, aggiungere le seguenti parole “: se, ciò malgrado, risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l’Agenzia dispone la revoca dell’alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all’interessato”;
- e) il comma 7 è soppresso;
- f) Al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo in fine, dopo le parole “dell’impresa confiscata” aggiungere le seguenti “ovvero agli enti locali”;
- g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Le somme di denaro confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbono essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi e per l’attuazione del presente decreto legislativo, affluiscono al Ministero dell’Economia e delle Finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:

 1. il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell’Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
 2. il 50% per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro”.

Art. 4
(Regime delle aziende confiscate)

1. Dopo l’articolo 48 sono inseriti i seguenti:
 - a) “Art. 48-bis (Destinazione delle aziende confiscate)
 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi della delega conferita al Governo con l’articolo 48-ter.”;
 - b) “Art. 48-ter (Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate).
 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla mafia.
 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
 3. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano, coordinandole con le altre, le disposizioni dei commi 8, 9 e 11 dell’articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell’Agenzia;
 - b) valutazione della capacità dell’azienda, attraverso un apposito ufficio istituito presso l’Agenzia al quale partecipano anche delegati dei ministeri interessati, di proseguire l’attività produttiva e a quali condizioni, comprese la riconversione e l’ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;
 - c) in caso di valutazione e deliberazione positiva dell’Agenzia le aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture, previsti dall’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità e procedimenti dell’assegnazione, compreso l’esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
 - d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel quinto paragrafo del comma 5 dell’articolo 48;
 - e) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l’applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;
 - f) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell’attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;
 - g) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell’attività, nell’utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell’attività.
5. Fino all’entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle aziende confiscate è regolato dai commi 8, 9 e 11 dell’articolo 48.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 52)

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle confische divenute definitive prima dell’entrata in vigore del presente decreto. L’Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 110)

1. All’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1:
 1. le parole “ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile” sono sostituite dalle seguenti “è un ente pubblico economico con” ;
 2. dopo le parole “Reggio Calabria” inserire le seguenti “e sei sedi secondarie”;
 3. le parole “del Ministro dell’Interno” sono sostituite dalle seguenti “della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
 - b. al comma 2:

1. Alle lettere b) e c) le parole “e custodia” sono sopprse.

Art. 7
(Modifiche all’articolo 111)

1. Al comma 3 dell’articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico”;
 - b. dopo la lettera c) è inserita la seguente: “d) dal presidente dell’ANCI o da un suo delegato”.

Art. 8
(Modifiche all’articolo 112)

1. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: “Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell’Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva:
 1. accertare lo stato occupazionale dei beni là dove l’occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell’autorità giudiziaria;
 2. curare l’esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i predetti immobili;
 3. tenere aggiornato l’elenco dei beni confiscati trasferito agli enti locali”;
 - b. al comma 4:
 1. alla lettera a) le parole “gli atti di indirizzo e” sono sopprse;
 2. le lettere b), c) e d) sono sopprse.

Art. 9
(Modifiche all’articolo 113)

1. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1:
 1. il primo paragrafo del comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118:”;
 2. alla lettera b) le parole “ finanziaria ed economico patrimoniale” sono sopprse;
 - b. il comma 2 è soppresso;
 - c. al comma 3 le parole da “Successivamente” a “comma 1” sono sopprse.

Art. 10
(Modifiche all’articolo 113-bis)

1. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 la parola “trenta” è sostituita con la seguente “centocinquanta”;
 - b. i commi 2, 3, 4 e 5 sono sopprssi.

Art. 11
(Modifiche all’articolo 117)

1. All’articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: “le competenze dell’Agenzia nazionale sono pene per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012”.

Art. 12
(Modifiche all’articolo 118)

1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 le parole “ a decorrere dall’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014”.

Art. 13
(Clausola di invarianza)

1. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore della sottoscrizione è ITALIA DEI VALORI, con sede in Roma, Via Santa Maria in Via, 12, che è anche titolare dei dati compresi in questa dichiarazione. Sono altresì informati che tali dati saranno utilizzati per le sole finalità proprie della proposta di legge di iniziativa popolare di cui al quesito sopra descritto, secondo le modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
1					
	Documento di identificazione				
2					
	Documento di identificazione				
3					
	Documento di identificazione				
4					
	Documento di identificazione				
5					
	Documento di identificazione				
6					
	Documento di identificazione				
7					
	Documento di identificazione				
8					
	Documento di identificazione				
9					
	Documento di identificazione				
10					
	Documento di identificazione				
11					
	Documento di identificazione				